

Quesito n.10)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

la scrivente impresa è a richiedere chiarimenti in merito alla Partecipazione di Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.; in quanto, Il presente Disciplinare di gara, rimanda a quanto richiesto al successivo paragrafo 15.5 non presente.

Chiediamo quindi, nel caso in cui ci fosse un'impresa cooptata, dovrà riprodurre tutti i documenti a base di gara? Compreso pass oe, cauzione provvisoria?

.....”

RISPOSTA

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richiesta, le imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.

Il riferimento al paragrafo 15.5 è chiaramente un refuso, dovendosi invece intendere le disposizioni previste per gli RTI al paragrafo 10.

Il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente né assume quote di partecipazione all'appalto, non è contraente e quindi non presta garanzie ed infine non può né subappaltare né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori (ex multis: TAR Genova, Liguria, sez. I 22 giugno 2016 n. 637).

La scelta di associare per la partecipazione a una gara pubblica un'impresa cooptata non può prescindere, come ormai chiarito in giurisprudenza, da una chiara, espressa ed inequivoca dichiarazione in tal senso del concorrente, in assenza della quale l'indicazione di un'altra impresa deve essere sempre ricondotta alla figura di carattere generale dell'associazione temporanea; ciò in quanto la cooptazione non può essere un mezzo per l'elusione dell'inderogabile disciplina in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica (ex multis: Consiglio di Stato sez. IV 03 luglio 2014 n. 3344; Consiglio di Stato sez. V 16 settembre 2011 n. 5187).

Pertanto l'operatore che intende associarsi ad una impresa cooptata dovrà presentare una apposita dichiarazione indicante l'impresa cooptata, la quale, dovrà presentare un proprio DGUE compilato

esclusivamente nelle parti di propria competenza (come previsto per le imprese mandati di raggruppamenti temporanei).

Con riferimento al PassOE l'impresa cooptata dovrà utilizzare le medesime modalità utilizzate da mandanti e subappaltatori.

A tal proposito si ritiene opportuno riportare la risposta alla FAQ n.16 pubblicata tra le "FAQ AVCPass" pubblicate da ANAC (aggiornate al 30 agosto 2017).

N.16 - Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante?

Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI".

Modena 29/05/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci

